

# I.C.I.

# CEP S.p.A.



## IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011 COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI  
RENDE NOTO

### Il 16 GIUGNO P.V. scade il termine per il versamento della prima rata (acconto) dell'I.C.I.

L'imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili va versata in due rate:  
la prima, in acconto, è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;

la seconda rata, da pagare entro il 16 dicembre 2011 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato in acconto.

**N.B.:** L'imposta dovuta per l'anno in corso può essere versata in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;

### COME CALCOLARE L'IMPOSTA

La base imponibile è costituita: per i fabbricati dalla rendita catastale al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente pari a:

- 100 per abitazioni, alloggi collettivi e fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A e C, escluse le categorie A10 e C1);
- 140 per i fabbricati di tipo B;
- 50 per uffici, studi privati (A10), alberghi, teatri, banche, ecc.(D);
- 34 per negozi e botteghe (C1);
- In merito al valore delle aree fabbricabili, si comunica che i valori da utilizzare ai fini del calcolo dell'I.C.I. dovuta sono quelli della perizia di stima approvati con delibera G.C. n° 76 del 20/07/2007 pubblicati sul sito internet del Comune di Gallicano nel Lazio ([www.gallicano.comnet.roma.it](http://www.gallicano.comnet.roma.it));

L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso; il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni.

### MODALITA' DI VERSAMENTO

- versamento su apposito **c.c.p. n° 89 92 88 16 intestato a: CEP S.p.A. ICI Gallicano nel Lazio;**
- versamento presso gli uffici postali o gli sportelli bancari **mediante l'utilizzo del modello F 24** Codice comune D875  
Codice tributo I.C.I. abit. Principale 3901  
Codice tributo I.C.I. aree fabbricabili 3903  
Codice tributo I.C.I. altri fabbricati 3904
- **Arrotondamento:** Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- **Contitolari:** Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile i versamenti I.C.I. eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

### ALIQUOTE

L'imposta, per gli immobili siti nel territorio di questo comune, è determinata applicando al valore degli immobili stessi, le seguenti aliquote :

- |  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| • <b>Fabbricati adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze (solo categorie A1 A8 A9)</b>  | <b>5</b>   | <b>per mille</b> |
| • <b>Altri Fabbricati, aree fabbricabili</b>   | <b>6,5</b> | <b>per mille</b> |
| • <b>Costruzioni strumentali alle attività agricole destinati alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi occorrenti per la coltivazione</b>      | <b>4</b>   | <b>per mille</b> |
| • <b>Immobili adibiti ad attività commerciale, artigianale, situati nel centro storico, perché sussista in capo allo stesso soggetto la titolarità dell'impresa e il titolo di proprietà</b> | <b>5,5</b> | <b>per mille</b> |

### DETRAZIONI - ESENZIONI

- **Detrazione per l'abitazione principale (solo categorie A1 A8 A9). € 103,29.**
- **ESENZIONE PRIMA CASA** Per effetto del D.L. 93/2008 convertito in Legge n. 126 del 24/07/2008, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria cat. A1, A8 e A9.

### LA DICHIARAZIONE ICI

Ai sensi del comma 53 dell'articolo 37 del D.L. 223/06 e a seguito dell'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007, è obbligatorio presentare la dichiarazione soltanto nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D. Lgs. 463/97 (concernente la disciplina del modello unico informatico) nei casi di richiesta di particolari riduzioni o detrazioni d'imposta e di dichiarazione del valore delle aree edificabili.

La dichiarazione va consegnata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa ai redditi dell'anno in cui avviene la variazione.

L'AMMINISTRATORE UNICO  
(*Andrea Pizziconi*)